

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

Corso di laurea in “Scienze politiche, studi internazionali ed europei”

REGOLAMENTO DIDATTICO

TITOLO I

FINALITÀ E ORDINAMENTO DIDATTICO

Art. 1 – Premesse e finalità

1. Il Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” afferisce alla Classe delle lauree L-36 in “Scienze politiche e delle relazioni internazionali” di cui al D.M.16 marzo 2007 – G.U. n. 155 del 6-7-2007 – Suppl. Ordinario n. 153.
2. Il Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” si svolge nella Facoltà di “Scienze politiche”. La struttura didattica competente è il Consiglio di Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” di seguito indicato con CCL.
3. L’ordinamento didattico del Corso di studio con gli obiettivi formativi specifici e il quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale, è riportato nell’**Allegato 1** che forma parte integrante del presente Regolamento.
4. Il presente Regolamento, in armonia con il Regolamento Didattico di Ateneo (RDA) ed il Regolamento di Facoltà (RDF), disciplina l’organizzazione didattica del Corso di studio per quanto non definito dai predetti Regolamenti.
5. L’attivazione del Corso di laurea può essere subordinata al raggiungimento di un numero minimo di immatricolati fissato annualmente nel Manifesto degli studi di Ateneo.

Art. 2 – Ammissione

1. Gli studenti che intendono iscriversi al Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” devono essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di altro titolo conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in base alla normativa vigente.
2. Per l’ammissione al Corso di laurea gli studenti devono possedere sufficienti conoscenze e competenze per affrontare un corso di studi universitario di primo livello, in particolare competenze linguistiche (lingua italiana), conoscenze di cultura generale e capacità logiche formali.
3. Le conoscenze e le competenze richieste per l’immatricolazione verranno verificate attraverso una prova di ammissione con esito non vincolante. Qualora il risultato della prova sia negativo, vengono indicati specifici obblighi formativi da soddisfare entro il primo anno di Corso: lo studente è tenuto a dimostrare di avere sostenuto con esito positivo almeno quattro esami, e precisamente: Istituzioni di diritto pubblico (9 CFU), Istituzioni di economia politica (9 CFU), Sociologia (9 CFU), Storia contemporanea (9 CFU).

4. Per gli studenti con regime di studio a tempo parziale, di cui all'art. 7 punto 2, l'obbligo formativo consiste nel sostenere con esito positivo entro il primo anno di Corso due esami a scelta tra quelli indicati al punto 3 precedente.

5. Lo studente che entro la sessione di recupero di settembre del primo anno di Corso risulti non avere assolto alla condizione di cui al precedente comma 3 viene iscritto come ripetente al I anno per un numero massimo di cinque volte, oltre le quali è prevista la decadenza dalla qualità di studente.

Art. 3 – Organizzazione didattica

1. Il Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” è organizzato in *curricula*, secondo quanto indicato nell'**Allegato 2**, che forma parte integrante del presente Regolamento. L'attivazione dei *curricula* viene deliberata annualmente dal Consiglio di Facoltà, su proposta del CCL, in sede di definizione dell'offerta formativa per l'anno accademico successivo.

2. Le attività formative proposte dal Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**”, l'elenco degli insegnamenti e la loro organizzazione in moduli, nonché i relativi obiettivi formativi specifici, i CFU assegnati a ciascuna attività formativa e le eventuali propedeuticità, l'elenco dei docenti impegnati nel Corso di studio, e gli insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 CFU tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'Ateneo, sono definiti nell'**Allegato 2**, soggetto a verifica annuale da parte del Consiglio di Facoltà. Le attività formative realmente attivate ed ogni eventuale ulteriore aggiornamento dell'**Allegato 2** sono resi noti annualmente attraverso la banca dati dell'offerta formativa del Ministero, il Manifesto degli studi della Facoltà di Scienze politiche, sede amministrativa del Corso, e le altre forme di comunicazione individuate dall'articolo 6 del RDA.

Con le stesse modalità sono resi noti, prima dell'inizio dell'anno accademico, i programmi degli insegnamenti e delle altre attività formative, di cui alla tipologia d) ed e) dell'articolo 10, comma 5 del D.M. 24 ottobre 2004 n. 270, nonché il calendario degli appelli di esame.

3. Ad 1 CFU corrispondono 25 ore di impegno complessivo dello studente, mentre allo studio individuale è riservata la quota indicata nell'**Allegato 2**.

4. L'attività didattica degli insegnamenti è organizzata secondo l'ordinamento semestrale.

5. Le attività di ricerca a supporto delle attività formative che caratterizzano il profilo del Corso di studio sono consultabili presso i siti web dei Dipartimenti di Diritto comparato, Scienze economiche, Sociologia, Studi internazionali, Studi storici e politici.

Art. 4 – Esami e verifiche

1. Per ciascuna attività formativa indicata nell'**Allegato 2**, è previsto un accertamento conclusivo alla fine del periodo in cui si è svolta l'attività. Per le attività formative articolate in moduli, ovvero nel caso delle prove d'esame integrate per più insegnamenti, la valutazione finale del profitto è comunque unitaria e collegiale. Con il superamento dell'accertamento conclusivo lo studente acquisisce i CFU attribuiti all'attività formativa in oggetto.

2. Il numero massimo degli esami o valutazioni finali del profitto necessari per il conseguimento del titolo non può essere superiore a 20. Al fine del computo vanno considerate le seguenti attività formative:

- 1) di base;
- 2) caratterizzanti;
- 3) affini o integrative;
- 4) a scelta (conteggiate complessivamente come un solo esame).

3. Gli accertamenti finali possono consistere in: esame orale o compito scritto o relazione scritta o orale sull'attività svolta oppure test con domande a risposta libera o a scelta multipla o prova di laboratorio o esercitazione al computer. Le modalità dell'accertamento finale, che possono comprendere anche più di una tra le forme su indicate, e la possibilità di effettuare accertamenti parziali in itinere, sono indicate prima dell'inizio di ogni anno accademico dal docente responsabile dell'attività formativa. Contemporaneamente viene comunicato il programma dell'insegnamento, approvato dal CCL ai fini del coordinamento didattico. Le modalità con cui si svolge l'accertamento deve rispettare quanto stabilito all'inizio dell'anno accademico.

4. Gli eventuali accertamenti in itinere non dovranno apportare turbative alla didattica degli altri insegnamenti e non potranno essere sostitutivi degli accertamenti previsti al comma 1.

5. Per quanto riguarda la conoscenza della lingua straniera, verrà verificata come per gli altri esami di cui sopra al comma 3.

I risultati degli stage e dei periodi di studio all'estero verranno verificati secondo modalità fissate dal CCL, in accordo con le normative di Ateneo.

6. Per le attività formative esplicitamente indicate nell'**Allegato 2**, l'accertamento finale di cui al comma 1, oltre all'acquisizione dei relativi CFU, comporta l'attribuzione di un voto espresso in trentesimi, che concorre a determinare il voto finale di laurea. Qualora sia prevista la prova di esame integrata per due insegnamenti, entrambi dovranno essere previsti dal piano di studio dello studente.

7. I CFU acquisiti hanno validità per un periodo di 8 anni dalla data dell'esame. Dopo tale termine il CCL dovrà verificare l'eventuale obsolescenza dei contenuti conoscitivi confermando anche solo parzialmente i CFU acquisiti. Il CCL può inoltre stabilire il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati. In ogni caso, ai sensi dell'articolo 11, comma 9 del RDA, lo studente che non superi alcun esame o verifica del profitto entro tre anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova decade dalla qualità di studente; inoltre, incorre nella decadenza lo studente che non consegua almeno 60 CFU previsti dall'ordinamento didattico del Corso di studio entro i cinque anni solari dalla data di prima immatricolazione o iscrizione all'Università degli Studi di Padova.

Art. 5 – Prova finale

1. La prova finale dovrà consistere nella presentazione e discussione di un elaborato il cui titolo è approvato da un docente relatore su argomenti coerenti con il percorso di studi e controfirmato dal Presidente del CCL.

2. La discussione della tesina avverrà di fronte ad una Commissione nominata dal Preside, la cui composizione è disciplinata nel RDA

3. La prova finale potrà essere sostenuta in una lingua straniera, preventivamente concordata con il Presidente del CCL. In questo caso andrà predisposto anche un riassunto esteso del lavoro svolto in lingua italiana.

Art. 6 – Conseguimento della laurea

1. La laurea si consegue con l'acquisizione di almeno 180 CFU secondo quanto indicato nell'**Allegato 2** al presente Regolamento, nel rispetto del numero massimo di esami o valutazioni finali del profitto di cui all'articolo 4, comma 2. Lo studente dovrà inoltre aver superato con esito positivo la prova finale di cui all'articolo precedente.

2. Il voto finale di laurea è espresso in centodecimi ed è costituito dalla somma:

a) della media ponderata MP dei voti v_i degli esami di cui all'articolo 4, comma 6 e all'articolo 10, comma 1, pesati con i relativi crediti c_i e rapportata a centodecimi, secondo la formula seguente

$$MP = (\sum_i v_i c_i / \sum_i c_i) 110/30$$

a) dell'incremento/decremento di voto, pure espresso in centodecimi, conseguito nella prova finale; la Commissione ha a disposizione fino a un massimo 5 punti per la valutazione della prova finale;

b) dell'eventuale incremento di voto legato al premio di carriera, fino a un massimo di 2 punti per chi si laurea entro il terzo anno e di 1 punto per chi si laurea entro il quarto anno.

Qualora il candidato abbia ottenuto il voto massimo può essere attribuita la lode.

3. È possibile conseguire la laurea anche in un tempo minore della durata normale del Corso di studio (tre anni).

TITOLO II NORME DI FUNZIONAMENTO

Art. 7 – Obblighi di frequenza

1. La frequenza alle attività didattiche, ancorché non obbligatoria, è fortemente consigliata.

2. Il Corso di laurea in “**Scienze politiche, studi internazionali ed europei**” prevede l'iscrizione in regime di studio a tempo parziale per gli studenti che ne hanno i requisiti per tutti gli anni di corso.

Art. 8 – Iscrizione agli anni successivi

Per l'iscrizione al secondo anno del Corso di studio, lo studente dovrà avere acquisito almeno 27 CFU validi per il conseguimento della laurea. Lo studente con regime di studio a tempo parziale dovrà aver acquisito almeno 15 CFU validi per il conseguimento della laurea.

In ogni caso, il superamento delle verifiche di profitto previste nell'**Allegato 2** dovrà avvenire nel rispetto di eventuali propedeuticità di cui all'art. 3, c. 2. In mancanza di tali requisiti, lo studente viene iscritto come ripetente del primo anno di corso per un numero massimo di 3 volte, e comunque non sono consentite più di 5 ripetizioni nell'intero corso di studio, pena la decadenza dalla qualità di studente.

Art. 9 – Trasferimenti da altri corsi di studio, da altri atenei, e riconoscimento crediti

1. Il trasferimento da altri corsi di studio o da altri atenei è consentito previa verifica delle conoscenze e competenze effettivamente possedute, ricorrendo eventualmente a colloqui, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 del presente Regolamento.

L'eventuale riconoscimento dei CFU avverrà ad opera del CCL secondo i seguenti criteri:

- a) se lo studente proviene da un Corso di studio della medesima classe, fatto salvo quanto indicato al successivo comma 2, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 2** direttamente riconosciuta è pari al 70%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL. Qualora il Corso di provenienza sia erogato in teledidattica, questo dovrà risultare accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286;
- b) se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova appartenente ad una classe diversa, la quota di CFU relativi al medesimo settore scientifico disciplinare previsto nell'**Allegato 2** direttamente riconosciuta è pari al 60%. Ulteriori riconoscimenti o mancati riconoscimenti saranno adeguatamente motivati dal CCL;
- c) se lo studente proviene da un Corso di studio di altro ateneo appartenente ad una classe diversa, oppure erogato in teledidattica ma non accreditato ai sensi della legge 24 novembre 2006, n. 286, il riconoscimento dei crediti sarà valutato di volta in volta dal CCL.

2. Se lo studente proviene da un Corso di studio dell'Università degli Studi di Padova della medesima classe dichiarato affine nell'ordinamento didattico, il riconoscimento dei CFU comuni ai due Corsi avverrà automaticamente.

3. In caso di riconoscimento, verrà mantenuto il voto attribuito ai CFU conseguiti.

Art. 10 – Piani di studio

1. Tutti gli studenti sono tenuti a presentare il piano di studio, di norma entro il terzo mese del secondo anno di corso.

Le attività formative autonomamente scelte dallo studente, purché coerenti con il progetto formativo ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004 e approvate dal CCL, potranno essere scelte tra gli insegnamenti attivati nell'Ateneo. Le scelte relative a tali attività formative sono effettuate liberamente, salvo quanto stabilito nel successivo comma 3. Esse sono registrate con il voto e il numero di CFU che a loro compete. Il voto contribuisce a determinare il voto di laurea di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Regolamento.

2. Lo studente che intenda seguire un percorso formativo diverso, nel rispetto dei vincoli previsti dalla classe di afferenza del Corso di laurea, purché nell'ambito delle attività formative effettivamente erogate e del numero dei CFU stabilito, dovrà presentare il piano di studio entro i termini stabiliti annualmente dalla Facoltà. Il piano di studio deve essere approvato dal CCL, previo esame da parte di una Commissione nominata dal CCL stesso, che terrà conto delle esigenze di formazione culturale e di preparazione professionale dello studente, e degli obiettivi formativi specifici del Corso di studio.

3. I piani di studio di cui ai commi 1 e 2, non potranno comunque prevedere sovrapposizioni di contenuti delle varie attività formative anche con riferimento a quelle della tipologia all'articolo 10, comma 5, lettera a) del D.M. 270/2004.

Art. 11 – Tutorato

Il CCL può organizzare attività di tutorato in conformità con il Regolamento di Ateneo per il Tutorato e a quanto deliberato dal Consiglio di Facoltà.

Art. 12 – Valutazione dell'attività didattica

1. Il CCL attua forme di valutazione della qualità delle attività didattiche, ai sensi dell'articolo 18 del RDA.
2. Per tale valutazione il CCL si avvale delle eventuali iniziative di Facoltà e/o di Ateneo, e può attivarne di proprie.

Art. 13 – Valutazione del carico didattico

Il CCL attua iniziative finalizzate alla valutazione della coerenza tra i CFU assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati. Il CCL si avvale di Commissioni didattiche paritetiche per la valutazione e il monitoraggio del carico di lavoro richiesto agli studenti al fine di garantire la corrispondenza tra i CFU attribuiti alle diverse attività formative ed il carico di lavoro effettivo.

TITOLO III NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

1. Le modifiche al presente Regolamento sono proposte dal Presidente del CCL o da almeno un terzo dei membri del Consiglio e dovranno essere approvate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. Tali modifiche dovranno essere sottoposte all'approvazione del Consiglio di Facoltà.
2. Con l'entrata in vigore di eventuali modifiche al RDA o al RDF o di altre nuove disposizioni in materia si procederà in ogni caso alla verifica e all'integrazione del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento si applica a tutti gli studenti immatricolati al Corso di studio ed ha validità almeno per i tre anni successivi all'entrata in vigore, e comunque sino all'emanazione del successivo regolamento. Nell'anno di prima applicazione, il presente Regolamento si estende a tutti gli iscritti nell'anno accademico di entrata in vigore, indipendentemente dall'anno di immatricolazione. Eventuali problematiche interpretative o applicative derivanti dalla successione dei Regolamenti nel tempo saranno oggetto di specifico esame da parte del CCL.

Allegato 1

Ordinamento didattico del Corso di studio con obiettivi formativi specifici e quadro generale delle attività formative, redatto secondo lo schema della banca dati ministeriale.

Allegato 2

L'allegato 2 (Piano delle attività didattiche) del corso di laurea in "Scienze politiche, studi internazionali ed europei" è pubblicato nel sito ufficiale della Facoltà, all'indirizzo:

<http://www.scipol.unipd.it/didattica.aspx?id=4&idsub1=11&DM=270&CRSTD=SSE&CRSBS=True&DEBUG=N&CDSID=23>